

Provincia di Novara

L.R. 40/98 - Ditta Grassi Gomme S.r.l. con sede a Caltignaga in via Risorgimento n. 109. Progetto di un impianto di recupero rifiuti pericolosi localizzato in Caltignaga, in via Risorgimento n. 109. Esclusione del progetto dalla fase di valutazione.

IL DIRIGENTE

.....*omissis*....

Determina

1. di prendere atto delle risultanze della Conferenza dei Servizi riunitasi in data 23.04.2012, per l'esame della richiesta presentata in data dalla Ditta Grassi Gomme S.r.l. con sede a Caltignaga in Corso Risorgimento 109, per l'avvio della fase di verifica ai sensi dell'art. 10 della L.R. 40/98, sul progetto di un impianto di recupero rifiuti pericolosi localizzato in Caltignaga, in Via Risorgimento n. 109;
2. di escludere, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della L.R. n. 40/98, il progetto dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale;
3. di dare atto che nell'ambito della documentazione che la Ditta dovrà presentare a corredo delle istanze per il conseguimento dell'autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e di modifica dell'autorizzazione di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/2006, dovranno essere approfonditi i seguenti aspetti:
 - descrizione dettagliata dell'attività di riempimento pneumatici che la Ditta già attualmente svolge (con esclusione pertanto dell'attività di recupero rifiuti) e descrizione di come l'attività di recupero rifiuti si inserisce nell'ambito di tale attività.
 - nel paragrafo 3.1 (rifiuti in ingresso) della relazione tecnica si afferma che il rifiuto da trattare può derivare da una attività di sostituzione pneumatici svolta presso l'officina in esame (in tal caso non viene accompagnato da formulario di trasporto) oppure provenire da officine esterne (semberebbe anche in questo caso senza formulario di trasporto). Occorre descrivere con maggior chiarezza questa seconda casistica.
 - nel paragrafo 3.1 (rifiuti in ingresso) della relazione tecnica si afferma che il rifiuto da trattare deriva da una attività di sostituzione pneumatici. Se ne deduce che il pneumatico dismesso costituisce un rifiuto, il cui materiale di riempimento sarà oggetto delle operazioni di recupero che la Ditta intende svolgere. Nel paragrafo 3.3 (operazioni di recupero) si parla invece di pneumatici da riparare. Dalla lettura della relazione tecnica non risulta pertanto chiaro se l'attività in esame consiste in una riparazione di materiali (pneumatici) che non sono mai diventati rifiuti (in quanto il detentore non se ne disfa e non ha l'obbligo di disfarsene) oppure se consiste in una sostituzione di pneumatici in cui il pneumatico dismesso costituisce un rifiuto da sottoporre alle attività di recupero che la Ditta intende svolgere. In sede di Conferenza dei Servizi del 23/04/2012 il Proponente ha fornito specificazioni in merito a tale aspetto, dichiarando che il pneumatico da trattare deriva da una attività di sostituzione pneumatici; la documentazione tecnica predisposta per l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 dovrà recepire quanto dichiarato dal Proponente.
 - le analisi allegate alla relazione tecnica sembrano riferirsi alla resina bicomponente (prodotto fresco e invecchiato) che viene utilizzata per le attività di riempimento dei pneumatici. Non risulta tuttavia chiaro se si intendono sottoporre all'attività di recupero unicamente pneumatici il cui materiale di riempimento è costituito dalla resina in questione oppure se si intendono ritirare, ai fini dell'attività di recupero, anche pneumatici riempiti con materiali di natura differente (potrebbero esistere diversi prodotti in commercio); in tal caso potrebbero essere diverse le caratteristiche del rifiuto oggetto di recupero su cui effettuare le considerazioni di carattere ambientale.

- la nuova fase di “triturazione di pneumatici” comporta una modifica dell’attuale assetto emissivo (Determina della Provincia di Novara n. 475 del 13/02/2012), per il quale si dovrà procedere con una modifica dell’autorizzazione di cui all’art. 269 del D.lgs. 152/2006 s.m.i. A tal fine il Proponente dovrà presentare una Relazione tecnica redatta da un tecnico competente in materia conformemente alle indicazioni di cui alla Circolare 16ECO della Regione Piemonte. Fermo restando quanto già autorizzato, si fa presente che durante l’istruttoria di cui all’art. 269 potrà essere valutata la necessità di realizzare una nuova emissione convogliata dedicata al nuovo impianto in alternativa alla soluzione tecnica ad oggi proposta.
- per quanto concerne l’impatto acustico, qualora venga rilasciata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere previsto il rispetto della seguente prescrizione: ad attività avviata dovranno essere effettuati rilievi fonometrici tesi a verificare il rispetto dei vigenti limiti normativi. Se da tali rilievi, che dovranno essere relativi all’insieme delle sorgenti sonore presenti in Azienda (attuali e in progetto), risultasse un superamento dei sopra citati limiti dovranno essere tempestivamente adottati i necessari provvedimenti di bonifica acustica;

.....*omissis*.....

Il Dirigente
Luigi Iorio

N.B. Il testo integrale della presente Determina n. 1565/2012 del 24.05.2012 è depositato presso l’Ufficio Deposito Progetti V.I.A. della Regione Piemonte – Via Principe Amedeo n. 17 – 10123 Torino e presso l’Ufficio VIA, SIRA della Provincia di Novara – C.so Cavallotti n. 31 – 1° piano - 28100 Novara.